I

I

Il Podestà et il Capitano di Firenze s'eleggevano con le conditioni e patti che nell'incluse due notule appariscono fatte dell'anno 1501. che fù l'ultima volta che fussero eletti, perche poi nel 1502. cominciò la Ruota ——

lib.° p.° Rub.ca 23. L'Essecutore delli ordinam.ti di iustitia s'haveva à eleggere plebeo e popolare nò Cav.re ne dottore et nel resto doveva havere le qualità et conditioni che li altri dua Rettori sud.i ——

lib.° iij Rub.ca 6. Secondo l'ultimo statuto del 1415. era pari nelli 3. Rett.ri pred.i la potestà e balia nelle cose criminali et malefitij à quali ciasc.o di essi deputava

lib. iij Rub.ca iij uno de sua Giudici e quello di loro era preferito nella cognitione di essi malefitij che haveva fatto cattura del delinquente ò che prima haveva mandato in Cam.a l'inquisitione, ò l'accusa. e in caso di concorrenza era preferito alli altri il Potà e il Cap.no all'Essecut.re

lib. iij. Rub.ca 127. Erano distinti quanto alle questioni et cause civili come si vede nel libro 2.° di dd.i statuti sotto la Rub.ca 127.

Li Cav.ri del Potà et del Cap.no erano obligati andare giorno e notte cercando p la Città chi portava arme e chi andava di notte contro la forma delli statuti e perseguitare et pigliare i malfattori e li sbanditi et ribelli del Coe investigandoli p la Città e contado et distretto —— et menavano con loro p questo effetto i berrovieri e famigli del Potà e Cap.no

Uno de Giudici del Cap.no insieme con uno de suoi Not.i era deputato sopra

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE

l'off.° della Camera et delle Gabelle del Co.e di Firenze.

lib.° 42. c. 27. l'Essecutore fu eletto la prima volta l'anno 1306. et dategli carica in partic.re di far osservare li ordinam.ti di iustitia con quella stessa aut.tà et balia che era stata data al Gonfaloniere l'anno 1292 quando d.i ordinam.ti furono fatti; di poi gli fu data soprintendenza ne sindacati delli off.li et giurisditione sop.a i carcerati delle Stinche et off.li di esse

lib.° p.° R.° 23. Per lo statuto d.° del 1415. si provede che l'essecut.re menì seco 2 Giudici de quali uno doveva essere da lui deputato à rendere ragione a' Carcerati delle Stinche. uno Cav.re 30. fanti et 7 cavalli.

Haveva di sal.° p che et detti suoi ministri £ 3600. in sei mesi con obligo d'offerire un palio di £ 15. à S. Gio: et donare al buffone de sig.ri et Araldo della loro Corte una delle sue robbe honorevole di valuta di f 12. d'oro. à Campanai del Palazzo del Po.li f 2. d.° — al Not.° delle Tratte f 15. à quello delle Riformag.ni f 5. ——

fini l'off.° dell'essecut.re l'anno 1437.

l'anno 1442. fu p provisione de Consig.i ordinato che li Sig.ri et Collegi dovessino fare mantenere et conservare il Palazzo dove già habitava l'essecut.re et lo potessino allogare alli off.li ò ad altri come loro paresse. et l'anno 1477 fu provisto p il Consig.° del Cento che fusse remosso il Cap.no p che fin

niente faceva et in luogo suo si deputasse gli off.li dello studio
vno Giudice dell'appello: ma questa provisione nõ dovette havere
effetto poi che si vede che nel 1501. si creava il Cap.no

Le p.me ordinatione e elettione del Potà che il Villan.o scrive essere stata
fatta nel 1207. e quella del Cap.no nel 1250. nõ si truovano alle
Riformag.ni se bene delle scritture di quei tempi si cavano molti nomi
di Potà et Cap.ni che risedevano ——

Ne volumi antichi delli statuti vecchi di firenze dell'anõ
1321. et 1365. si truova.

Che il Potà doveva menare seco. XI. Giudici 3. Cav.ri 18. cavalli 12.
donzelli. 30. not.i et 80. berrovieri et per suo sal.o e di d.a sua famiglia
haveva ℔ 6000. nel 1365. gli fu cresciuto sin a ℔ 12000. con
ritentione di den.i 12. p ℔.

Il Cap.no doveva menare 3. Giudici 4. Not.i 2. Cav.lli 6. donzelli
8. cavalli et 50. fanti. di salario havevano fra tutti sendo lo stato del l'anõ 1321.
℔ 2300. et a quelli del l'anõ 1365. ℔ 5300.

Eleggevasi in questi tempi ancora l'Essecut.re et uno Giudice dell'appello.

Il Cap.no in questi stessi tempi quando pigliava l'off.o giurava in particolare
di difendere le Arti e gli artefici et haveva la cura delle Cam.a delle gabelle
delle condennationi e dell'estimo

Ex lib.o ij Statutorũ 1321. Rp.o ij Statutor; anni 1365.

Possit cognoscere d.n̄s Cap.eus et eius Iudices de o.ib.t violentijs de contractibus extortis p vim et metum, doli vel fraudem, de simulatis contractibus de iniquis extorsionibus quando civiliter ageretur inter quoscumq;

Possit cognoscere criminaliter de o.ib. accusationibus falsis et calumniosis de falsis testibus, de violentijs et capturis hominũ, de exactionibus pecuniaz que fierent p potentiam terrorẽ vel minas, et super interdictis possessionibus ne laborentur seu colerent. sm formam statuti puniendo et in defectu suo arbitrio, saluis ijs in quibus Potas vel eius Iudices cognoscere incepissent nisi infra 25. ~~qui~~ dies n̄ condemnasset vel absoluisset et predcã o.ia observet circa omnes psonas et maxime quando comitterent in psonis vel rebus artificũ Civit.is Flor.e &.

I'